Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898 — **Roma — Martedì 11 Ottobre** — **Numero 235**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Sire!

In base alla legge 11 luglio 1897, n. 265, - colla quale il Governo del Re fu autorizzato a riformare il servizio di pubblica sicurezza nella Capitale - il 2 successivo dicembre furono sottoposti alla firma della M. V. i decreti relativi al completo riordinamento della polizia in Roma, decreti da presentarsi entro due anni all'approvazione delle Camere.

Comprende il primo di essi il riordinamento degli uffici di P. S., il reclutamento e la pianta organica dei funzionari e degli impiegati; riguarda il secondo la costituzione di un nuovo Corpo di Guardie in Roma; riflette il terzo l'Arma dei RR. Carabinieri e il servizio che essa è chiamata a prestare nella Capitale.

La prima attuazione di questo ordinamento, avvenuta il 1° luglio u. s., fece tosto comprendere la urgente necessità di modificazioni ai decreti del 2 dicembre 1897, essendosi constatato che essi non possono interamente rispondere allo scopo di fornire alla Capitale « una polizia vigilante, pronta, efficace ed autorevole » sia per il criterio fondamentale sul quale si basa il riordinamento degli uffici, sia perchè parecchie delle innovazioni introdotte si manifestano poco pratiche, altre danno luogo a difficoltà nel movimento dei funzionari e degli agenti, alcune sono in urto coll'autorità che, di fronte all'Ispettore Comandante la forza, deve spettare ai Commissari preposti al servizio, altre infine appaiono poco conciliabili con quella severa e continua disciplina dalla quale il nuovo Corpo delle Guardie non deve discostarsi mai.

Si osservò che, a limitare il soverchio accentramento prodotto dalla Questura e l'autonomia eccessiva di essa, si pose la P. S. della Capitale all'immediata dipendenza del Prefetto, creandosi contemporaneamente un Segretario Generale con funzioni amministrative che dovesse « sorvegliare l'andamento degli uffici distrettuali e del servizio di P. S. nella città e nel circondario di Roma » e dovesse invigilare « sull'esatto adempimento dei propri doveri da parte di ogni funzionario, impiegato, guardia ed agente », ma è di per sè cosa manifesta che, con tale organizzazione, l'accentramento lamentato nella Questura si verifica assai maggiore nella Prefettura cui tante funzioni, d'indole così varia, sono dalla legge affidate — che, sovratutto, meno opportunamente, si volle limitata in legge l'autorità del Segretario Generale a semplici funzioni amministrative, in quanto a tale limitazione di autorità non corrisponde un'adeguata limitazione di responsabilità; poichè spettando al Segretario Generale la sorveglianza dell'andamento degli uffici distrettuali non solo, ma del servizio nella Capitale e nel circondario di Roma e la vigilanza sull'esatto adempimento dei proprî doveri da parte di ogni funzionario, impiegato, guardia ed agente, riesce di piena evidenza che, in fatto, sul Segretario Generale incombe la responsabilità del servizio, mentre in questo egli non è libero e di esso quasi non è parte, avendo i Commissari distrettuali e l'Ispettore Comandante immediati rapporti col Prefetto.

Manca quindi quella unità effettiva di direzione che solo può

aversi quando ad essa corrisponda l'effettiva responsabilità di chi dirige; che, necessaria in ogni pubblico servizio, è indispensabile pel retto funzionamento del servizio di P. S. dovendo tutte le intelligenze e tutte le forze, in essa specialmente, convergere ad un unico scopo ed essere da una sola mente allo scopo medesimo dirette. Tale contrasto tra la responsabilità di legge e la responsabilità di fatto fu pure rilevato dal Consiglio di Stato nel suo parere del 13 ottobre 1897.

Troppo ampii appaiono i poteri e l'autonomia concessi ai Commissari Distrettuali che, in relazione diretta coll'autorità giudiziaria e col Prefetto, sottratti ad ogni dipendenza dal Segretario Generale, equiparati al Sotto Prefetto come autorità politica, quasi costituiscono altrettante Questure, aumentando gli inconvenienti che della Questura unica si lamentavano, senza apportare il vantaggio che dall'unità di direzione derivava.

Inoltre, dicendosi appunto nell'articolo 1 del decreto in esame che il Prefetto della Provincia « sopraintende al servizio della P. S. nella Capitale e nel Circondario di Roma » e soggiungendosi nell'articolo 18 che « il Commissario, alla dipendenza del Prefetto della Provincia, esercita nel proprio distretto tutte le attribuzioni spettanti al Sotto Prefetto come autorità politica di Circondario, si crearono e si racchiusero in effetto dodici Circondari in uno, eccedendosi fin anco le facoltà accordate dalla legge 11 luglio 1897.

Pure meno opportuna appare la recisa separazione nei singoli distretti tra le funzioni amministrative o burocratiche, per verità normalmente non molte, e quelle di vera polizia; perchè, di fronte ai piccoli inconvenienti per avventura così evitati, sorge l'inconveniente gravissimo di avere negli uffici funzionari senza qualità e senza attitudine di ufficiali di polizia giudiziaria e politica, non utilizzabili quindi nei casi eccezionali nei quali sta il pericolo e pei quali larghi, pronti, sicuri debbono essere i mezzi per combatterlo.

Basti il rilevare che, pur essendosi sempre deplorata la insufficienza numerica dei funzionari di P. S., avviene che ai 16 Ispettori ed agli 83 Vice Ispettori e Delegati del cessato ordinamento sono sostituiti 15 Commissari, 17 Vice Commissari e 32 Delegati, e così a 99 funzionari « attivi » di polizia se ne sostituirono 64; mentre di più, come già si rilevò, entro la cinta daziaria furono soppresse le 24 Stazioni dei RR. Carabinieri prima esistenti, concentrandosi tutta la forza in sei brigate alle quali non è assegnato alcun territorio determinato e cui furono tolte le funzioni di polizia giudiziaria, funzioni, per l'addietro, esercitate sempre con intelligenza e con amore, e che sempre riuscirono di non lieve aiuto nell'accertamento dei reati, nella scoperta dei colpevoli e nell'assicurarli alla giustizia, specialmente nell'esecuzione dei mandati di cattura che ogni anno, in Roma, salgono a 17 mila e più.

Ed altre ragioni non meno gravi, quantunque non strettamente attinenti alla P. S., concorrono a dimostrare la convenienza di ripristinare nell'interno della città le soppresse Stazioni dei RR. Carabinieri, pur conservando l'ordinamento assai vantaggioso già attuato fuori della cinta daziaria; poichè concentrata tutta la forza in sei brigate, non è più possibile all'Arma di fornire all'Autorità militare le notizie e le informazioni che possono interessarla, nè di esercitare la vigilanza sui militari degli altri Corpi, nè infine di adempiere alle molte ed importanti incombenze che la legge sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. Esercito le affida.

Ond'è che, ritornandosi, in quanto ai RR. Carabinieri, per l'interno della città, all'ordinamento in vigore prima dell'attuazione dei decreti del dicembre 1897, si potrà provvedere ai servizi d'indole militare e si otterrà ad un tempo, con vantaggio della sicurezza e dell'ordine pubblico, un maggiore e validissimo concorso nel servizio di vigilanza, potendosi però in massima abolire o ridurre le riserve a disposizione dell'Autorità politica salvo il ricostituirle temporaneamente in caso di bisogno.

Egli è essenzialmente per tali riflessi che le modificazioni al primo dei due decreti del dicembre 1897 e alle relative tabelle, e l'abolizione del decreto di pari data n. 502 mirano a dare al Capo effettivo della polizia in Roma anche l'effettiva autorità di direzione e a ritornargli l'autonomia necessaria che già la legge del 31 dicembre 1890 gli accordava; — a togliere nei Distretti la distinzione tra funzionari di polizia e funzionari amministrativi, tutti dovendo avere per legge e per attitudine qualità per le due funzioni e specialmente per la 2ª; — a togliere ai Commissari il grado e le attribuzioni di Sotto Prefetto, ritornandoli sostanzialmente alla qualità ed alle funzioni di Ispettori; — a ristabilire i rapporti di dipendenza fra i Commissari distrettuali ed il Commissario Capo che dovrà sostituire il Segretario Generale, denominazione questa che verrebbe ad essere senza ragione, cessando nel Prefetto il potere speciale conferitogli dall'articolo 1 di detto decreto; — a ristabilire nell'interno della città le Stazioni dei RR. Carabinieri, valendosi delle facoltà accordate dagli articoli 31 e 33 del Regolamento organico per l'Arma in data 1° maggio 1892; — a provvedere in modo fisso, con delegazioni distaccate dipendenti dal Commissario Capo e coadiuvate dai RR. Carabinieri, al servizio della P. S. anche oltre la zona daziaria, insegnando l'esperienza che appunto al di là delle porte della città o in vicinanza di questa, riesce meno difficile ai nemici della legge ritrovarsi, conoscersi, riunirsi, concertare il delitto, maturare progetti intesi a turbare l'ordine pubblico.

Meno essenziali sono le modificazioni al 2° decreto riguardante la costituzione del nuovo Corpo di Guardie di città e sono dirette a facilitare i cambiamenti che, per avventura, fossero necessari negli agenti; — a fissare i rapporti di dipendenza verso il Commissario Capo ed i Commissari distrettuali per parte dell'Ispettore comandante; — ad evitare anche la possibilità di un rallentamento nella disciplina che potrebbe essere facilitato dalla disposizione, per la quale « fuori servizio gli ufficiali possono e le Guardie debbono vestire l'abito borghese »; — ad ovviare che premi speciali, stabiliti per determinate operazioni, possano per avventura cagionare abusi, o almeno far sorgere sospetti d'abuso; — ad eliminare gli attriti cui il riparto dei proventi eventuali, come è regolato nell'articolo 48, potrebbe dar luogo; — a sospendere per intanto qualsiasi cambiamento nell'uniforme, cagione di spesa non lieve, non corrispondente al risultato che ragionevolmente da essa può attendersi, intempestivo fino a che non sia completamente attuato il riordinamento.

Sarebbe poi censura infondata quella che, per le introdotte modificazioni, l'ordinamento nuovo venga ad essere quasi la riproduzione dell'antico, stato riconosciuto in modo formale insufficiente col fatto stesso della emanazione della legge 11 luglio 1897; poichè, l'essenza del riordinamento si ha e si mantiene nelle aumentate garanzie di capacità pei funzionari; di attitudine e di moralità per gli agenti; nella più razionale circoscrizione territoriale; nella organizzazione del nuovo Corpo delle Guardie; nell'aumento della forza e nel migliore riparto di essa; nell'esserne il comando affidato ad ufficiali scelti con cura scrupolosa; nell'armonia fra detto comando e la direzione dei servizi; nelle migliorate condizioni di tutto il personale.

Colle modificazioni proposte ai due decreti del dicembre 1897, come risulta dagli uniti allegati, furono rispettati i diritti acquisiti e, quantunque il numero dei Delegati siasi aumentato di 30, portandolo da 32 a 62, non si eccedettero i limiti della somma di lire 1,873,256, destinata a provvedere a tutte le esigenze del servizio di polizia nella Capitale del Regno, ottenendosi tale risultato colla accennata soppressione dei funzionari puramente amministrativi e col sopprimere l'indennità annua speciale di servizio di cui nella tabella n. 1 del primo decreto, che mentre costituirebbe un non giustificato duplicato colla indennità di carica, sarebbe di maggiore ostacolo a quei mutamenti di personale che, in una grande Amministrazione, sono pur così spesso necessari.

SIRE!

L'autorità di P. S., organo importantissimo nella vita di ogni Stato, pur non essendo in Italia come in ogni altro Governo, quale cosa umana, priva di mende, ha resi tuttavia molti e segnalati servigi al paese; vanta non poche vittime del dovere, sia nei gradi elevati come nei più modesti; merita la stima delle persone dabbene e di cuore; ha sempre sentito e sente nobilmente del suo altissimo mandato, rivolto a coadiuvare alla difesa delle istituzioni; alla salvaguardia della vita, degli averi, dei diritti tutti dei cittadini e alla tutela dell'ordine; ond'è che, allo scopo di ottenere da essa il maggior vantaggio desiderabile anche per la Capitale del Regno, anzichè imporsi l'urgente necessità di tutto distruggere per tutto ricostituire, si ravvisa la convenienza di correggere e migliorare e può, con fondamento, nutrirsi fiducia che, colle opportune disposizioni dettate nei decreti del dicembre 1897 in parte conservate e colle modificazioni avanti accennate costituenti gli schemi dei nuovi decreti che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della M. V., tale miglioramento si otterrà pronto ed efficace.

Il Ministro
PELLOUX.

Il Numero 423 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie 3ª), sugli ufficiali ed agenti di P. S;

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 265, sul riordinamento del servizio di P. S. nella Capitale del Regno;

Visto il Nostro decreto 2 dicembre 1897, n. 500, che approva il Regolamento organico sugli ufficiali e sugli uffici di P. S. nella Capitale del Regno;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo primo.

Agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 39 e 41 del Nostro decreto 2 dicembre 1897, n. 500, sono sostituiti i seguenti:

TITOLO I.

UFFICIALI E UFFICI DI P. S.

—

Art. 1.

Il Prefetto della Provincia di Roma, ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, sopraintende al servizio di P. S. nella Capitale e nel Circondario di Roma all'immediata dipendenza del Ministero dell'Interno.

L'ufficio della Questura di Roma è soppresso, ed è sostituito da un Commissariato Centrale.

Al Commissario Capo, preposto a questo ufficio, sono demandate tutte le attribuzioni che esercitava il Questore, giusta la legge 21 dicembre 1890 e relativo Regolamento 5 febbraio 1891.

Art. 2.

Il territorio della Capitale entro la cinta daziaria è diviso in distretti e delegazioni distaccate, come alla unita tabella A, vistata, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno.

In ciascun distretto è istituito un ufficio di P. S., diretto da un Commissario con una o più compagnie di Guardie e con stazioni di Reali Carabinieri.

A ciascuna delegazione distaccata è preposto un Delegato coadiuvato da un drappello di Guardie.

Fuori della cinta daziaria l'Arma dei Carabinieri Reali compie il servizio di P. S., coadiuvata eventualmente dalle brigate di agenti in borghese, e adempie il servizio di polizia giudiziaria secondo le norme del Codice di procedura penale e del proprio Regolamento.

Art. 3.

Il servizio di P. S. nella Capitale è affidato ad un Commissario Capo, a 15 Commissari, a 17 Vice Commissari ed a 62 Delegati coadiuvati da 50 agenti ausiliari.

Uno dei Commissari designato dal Commissario Capo, d'accordo col Procuratore del Re, verrà incaricato di corrispondere ogni giorno coll'Autorità giudiziaria locale e di comunicare ad essa ogni fatto importante per la polizia giudiziaria della Capitale e riceverne istruzioni.

Due Vice Commissari o Delegati, sempre quando ragioni di servizio non lo impediscano, saranno destinati ad esercitare le funzioni di Pubblico Ministero presso le due Preture Urbane della Capitale.

Art. 4.

Il Commissariato Centrale è composto come alla unita tabella B, ed ha a sua disposizione tre brigate di agenti in borghese destinati in servizi di investigazioni, di ricerche e di sorveglianza.

Art. 5.

A ciascun Commissariato distrettuale è addetto il personale che apparisce dalla tabella C.

Art. 6.

Le nomine di tutti i funzionari di P. S. e dei ragionieri sono fatte con decreto Reale su proposta del Ministro dell'Interno. Le nomine degli agenti ausiliari, scelti a preferenza fra gli ex sott' ufficiali dell'Esercito, sono fatte con decreto Ministeriale.

Il personale di servizio è nominato dal Prefetto.

Art. 7.

Il Commissario Capo è scelto fra i Consiglieri Delegati dell'Amministrazione Provinciale e fra i Questori.

I Commissari sono scelti fra:

a) gli Ispettori di P. S., i Sotto Prefetti e i Consiglieri di Prefettura che abbiano dato prova di

esemplare condotta, intelligenza, speciale abilità nei servizi di polizia;

b) gli ufficiali ed ex ufficiali dei Carabinieri di grado non minore di capitano, che posseggano attitudini, benemerenze e titoli speciali e non abbiano superata l'età di 45 anni.

Similmente la scelta dei Vice Commissari e Delegati è fatta rispettivamente fra i Vice Ispettori e i Delegati di P. S. che riuniscano i requisiti prescritti per i funzionari della categoria *a*.

Art. 9.

Il Commissario Capo è ufficiale di P. S.

I Commissari distrettuali ed i Vice Commissari sono ufficiali di P. S. e di polizia giudiziaria.

Art. 10.

Ai Commissari provenienti dagli ufficiali dei Carabinieri è assegnato lo stipendio di prima nomina di L. 4000.

Al Commissario Capo, ai Commissari e Vice Commissari e Delegati, è corrisposta un'annua indennità, secondo l'annessa tabella n. 1, vistata, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno.

Art. 12.

I locali e i mobili sono a carico della Provincia.

Per le spese di ufficio del Commissariato Centrale e degli uffici distrettuali è assegnato un fondo secondo la tabella n. 2, vistata, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno.

TITOLO II.

RIPARTIZIONE E ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE

Art. 13.

Il personale di P. S. si divide in due categorie: Ufficiali di P. S. e personale d'ordine.

Gli ufficiali di P. S. si dividono in:

a) personale direttivo — Commissari e Vice Commissari;

b) di esecuzione: Delegati di P. S.

Il Prefetto incarica alcuni dei funzionari di P. S. del servizio di segreteria e della direzione del servizio d'ordine.

Detti funzionari conservano la loro qualità di ufficiali di P. S. e di polizia giudiziaria.

CAPO I.

DEL GABINETTO DEL PREFETTO DEL COMMISSARIATO CENTRALE E DELL'UFFICIO ANTROPOMETRICO

Art. 15.

Il Commissariato Centrale si compone di 3 Divisioni:

Divisione 1ª — Polizia politica, affari riservati, personale;

Divisione 2ª — Polizia giudiziaria;

Divisione 3ª — Polizia amministrativa; la quale avrà pure una sezione di ragioneria;

Ufficio antropometrico.

Art. 16.

Il Commissario Capo ha tutte le attribuzioni che la legge 21 dicembre 1890 conferiva al Questore. Egli, sotto la diretta dipendenza del Prefetto, sorveglia l'andamento degli uffici distrettuali e del servizio di P. S. della Capitale e nel Circondario di Roma, e invigila sull'esatto adempimento dei propri doveri da parte di ogni funzionario, impiegato, ufficiale, guardia e agente.

In ogni caso di fatti gravi, mancanze e irregolarità rilevanti, accerta la responsabilità di propria iniziativa mediante una immediata inchiesta e ne riferisce al Prefetto.

Ha la direzione amministrativa del Corpo delle Guardie di città, corrisponde i premi, dirige la contabilità dei servizi di P. S.

Esercita un'assidua vigilanza sulle camere di sicurezza e sulla pronta traduzione degli arrestati al deposito centrale.

In caso di impedimento o di assenza del Commissario Capo, lo sostituisce il più anziano dei Commissari addetti al Commissariato Centrale.

Art. 17.

Al Commissariato Centrale è annesso un Ufficio Antropometrico al quale sono addetti un Direttore e un Vice Direttore, entrambi medici, un fotografo, un commesso tecnico, due ufficiali d'ordine ed un usciere, con lo stipendio rispettivamente stabilito secondo l'annessa tabella n. 3, vistata, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno.

Il Direttore e il Vice Direttore sono nominati, in seguito a concorso per titoli, con decreto Reale.

Mediante questo Ufficio il Commissariato Centrale fornisce agli uffici distrettuali di P. S., ad ogni altra autorità, e, in casi speciali, ai cittadini, le informazioni che gli vengono richieste.

L'Ufficio Antropometrico presta anche servizio presso la Direzione Generale delle Carceri. La spesa corrispondente è assegnata ai capitoli relativi amministrati dalla Direzione Generale delle Carceri.

Art. 18.

Il Commissario distrettuale dipende dal Commissario Capo e dal Prefetto. Le sue mansioni in materia di polizia amministrativa si limitano al rilascio di licenze per pubblici esercizi, del visto per gli affitti-camere, dei libretti di operai e dei certificati di iscrizione di cui all'articolo 72 della legge di P. S.

Le altre licenze previste dalla legge stessa, sono rilasciate dal Commissariato Centrale.

Art. 21.

Il Commissariato distrettuale corrisponde direttamente con l'Intendente di Finanza e col verificatore dei pesi e misure per tutto ciò che concerne l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi di Finanza.

Egli non solo deve prestarsi ad ogni richiesta, ma, a norma delle leggi e regolamenti particolari per ciascuna materia, deve procedere di propria iniziativa, nei casi occorrenti trasmettendo il processo verbale o gli oggetti caduti in contravvenzione all'Autorità designata dalle leggi e regolamenti speciali ed informandone ad un tempo il Commissariato Centrale.

Art. 24.

Alla fine di ogni trimestre il Commissario distrettuale trasmette al Commissariato Centrale un prospetto particolareggiato delle autorizzazioni, licenze e permessi accordati giusta le suddette disposizioni.

Gli trasmette parimenti le statistiche trimestrali degli ammoniti, dei sottoposti alla vigilanza speciale della P. S. e dei coatti, nonchè quelle relative all'assistenza pubblica e privata, e alle operazioni importanti di polizia.

Art. 26.

Tanto il Commissario distrettuale, quanto il Vice Commissario, nel caso di operazioni o servizi di grave importanza, debbono non solo impartire tutte le disposizioni per renderne sicura la riuscita, ma dirigerne personalmente l'esecuzione specialmente quando si tratta di dimostrazioni, assembramenti minacciosi e *tumulti*, riferendone subito al Commissariato Centrale.

Art. 27.

I Commissari nei diversi Distretti debbono prestarsi vicendevole aiuto e tenersi in continui rapporti con quelli confinanti.

A tale scopo segnalano ai colleghi, nel modo più rapido, tutte le notizie che possono interessarli e dovendo operare d'urgenza nel territorio di altro Distretto ne danno celere e preventivo avviso al Commissario.

Art. 39.

Gli agenti in borghese dipendono dal Commissariato Centrale e fanno parte del Corpo delle Guardie di Città.

Art. 41.

Il Commissariato Centrale deve vegliare permanentemente sugli agenti in borghese, guidarli e sorvegliarli senza tregua, esercitando per mezzo di essi una continua ed efficace sorveglianza sulle persone pericolose.

Articolo secondo.

Sono soppressi gli articoli 32, 33, 34, 35, 52, 53, 54 e 55 dello stesso Nostro decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1898.

UMBERTO

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Organico dei funzionari di Roma.

GRADI	Classi	Numero dei posti	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe	Indennità annua di carica	Spesa complessiva per ciascun grado	Totale generale
Commissario Capo	»	1	7,000	7,000	4,000	11,000	11,000
Commissario distr.	1	4	5,000	20,000	1,500	26,000	85,500
Idem.	2	3	4,500	13,500	1,500	18,000	
Idem.	3	3	4,000	12,000	1,500	16,500	
Idem.	4	5	3,500	17,500	1,500	25,000	
Vice Commissari	1	4	3,000	12,000	800	15,200	55,100
Idem.	2	7	2,500	17,500	800	23,100	
Idem.	3	6	2,000	12,000	800	16,800	
Delegati	1	13	3,000	39,000	800	49,400	184,600
Idem.	2	10	2,500	25,000	800	33,000	
Idem.	3	25	2,000	50,000	800	70,000	
Idem.	4	14	1,500	21,000	800	32,200	
Ragionieri	»	2	3,500	7,000	—	7,000	7,000
Uscieri	1	3	1,200	3,600	(1) 4,900	27,900	27,900
Idem.	2	5	1,000	5,000			
Idem.	3	16	900	14,400			
						Totale . . . L.	371,100

(1) Somma complessiva per indennità di residenza nella Capitale.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
PELLOUX.

TABELLA A.

Territorio della Capitale

Commissariato Centrale.

Commissariati Distrettuali:	*Delegazioni:*
1 - Campo Marzio.	1 - San Lorenzo.
2 - Trevi.	2 - Porta Pia.
3 - Castro Pretorio.	3 - Porta Trionfale.
4 - Esquilino.	4 - Porta del Popolo.
5 - Monti.	5 - Porta San Giovanni.
6 - Viminale.	6 - Testaccio.
7 - Campitelli.	7 - Porta Portese, con incarico del servizio alle stazioni di Trastevere e San Paolo.
8 - Trastevere.	
9 - Prati.	
10 - Sant'Eustacchio.	
11 - Ponte.	
12 - Borgo.	
Ufficio distaccato della Ferrovia	

Visto, d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
PELLOUX.

TABELLA B.

Personale addetto al Commissariato Centrale

Commissario Capo	N. 1
Commissari	» 3
Vice Commissari	» 4
Delegati	» 14
Ragionieri	» 2
Agenti Ausiliari	» 14

Visto, d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
PELLOUX.

TABELLA C.

Personale addetto a ciascun Commissariato Distrettuale

	Commissari	Vice Commissari	Delegati	Agenti ausiliari
1 - Campo Marzio	1	1	3	3
2 - Trevi	1	1	3	3
3 - Castro Pretorio	1	1	3	3
4 - Esquilino	1	1	3	3
5 - Monti	1	1	3	3
6 - Viminale	1	1	3	3
7 - Campitelli	1	1	3	3
8 - Trastevere	1	1	3	3
9 - Prati	1	1	3	3
10 - Sant'Eustacchio	1	1	3	3
11 - Ponte	1	1	3	3
12 - Borgo	1	1	3	3
Ufficio distaccato della Ferrovia	—	—	4	—
Scuola Allievi Guardie di Città	—	—	1	—

Visto, d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
PELLOUX.

TABELLA N. 1

Indennità personali di carica

GRADO	Numero per ciascun grado	Indennità annua di carica	Totale
Commissario Capo	1	4,000	4,000
Commissari	15	1,500	22,500
Vice Commissari	17	800	13,600
Delegati	62	800	49,600
Totale		L.	89,700

Visto, d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
PELLOUX.

TABELLA N. 2

—

Spese d' ufficio

UFFICIO	Indennità	Totale
Al Commissario Capo, anche pel Comando del Corpo delle Guardie	8,000	8,000
Ai dodici Commissari Distrettuali	900	10,800
All'Ufficio Antropometrico	5,000	5,000
Totale . . . . . . L.		23,800

Visto, d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
PELLOUX.

TABELLA N. 3

—

Ufficio Antropometrico

GRADO	Numero	Stipendio	Totale
Direttore	1	4,000	4,000
Vice Direttore	1	2,500	2,500
Commesso tecnico	1	2,000	2,000
Fotografo	1	2,000	2,000
Ufficiali d'ordine	2	1,500	3,000
Uscieri	1	800	800
Totale . . . . . . L.			14,300

I suddetti stipendi sono aumentabili di un decimo sessennale per due volte.

N. B. La spesa indicata dalla presente tabella è a carico del capitolo 80 (Carceri) del bilancio dell'Interno e dei corrispondenti capitoli nei bilanci degli anni successivi.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
PELLOUX.

Il Numero 424 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie 3ª), sugli ufficiali ed agenti di P. S;

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 265, sul riordinamento del servizio di P. S. nella Capitale del Regno;

Visto il Nostro decreto 2 dicembre 1897, n. 501, che approva il Regolamento per il Corpo delle Guardie di città per la Capitale del Regno;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo primo.

Agli articoli 2, 6, 7, 15, 17, 22, 31, 46, 55, 57, 59, 60, 63, 67, 71, 72, 75, 80, 83, 87, 88, 90, 102, 107, 108, 109, 111 e 112 del Nostro decreto 2 dicembre 1897, n. 501, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2.

Esso si compone di 14 compagnie ~~ed è~~ agli ordini di un Ispettore comandante dipendente dal Prefetto e dal Commissario Capo.

La forza complessiva delle Guardie di città di Roma è di:

32 Ufficiali

1553 Graduati e Guardie, compresi i trombettieri.

Ne fanno parte, inoltre, tre brigate di agenti in borghese, 220 uomini complessivamente, che saranno istituite con le norme date in appresso.

La tabella graduale numerica, allegato n. 1, vistata, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, indica la forza del Corpo, gli stipendi, le paghe e le indennità.

Art. 6.

Le Guardie di città, sotto la dipendenza del Prefetto di Roma e del Commissario Capo, sono dirette nei servizi dai funzionari di P. S. e comandate dagli ufficiali e graduati del Corpo.

Il Prefetto ed il Commissario Capo invigilano l'andamento del Corpo delle Guardie di città, anche con ispezioni e verifiche periodiche od improvvise.

Art. 7.

La Scuola per le Guardie di città, esistente in Roma, è mantenuta e viene destinata a preparare ad un

tempo, gli agenti per la Capitale e quelli delle altre provincie del Regno.

Il personale attuale della Scuola rimarrà in servizio alla medesima, qualora abbia i requisiti necessari per far parte del Corpo delle Guardie di Roma e verrà computato in quello indicato all'articolo 4.

Tale personale comprenderà:

1 Comandante di compagnia, Direttore;
1 Delegato di P. S.;
1 Ufficiale subalterno;
2 Marescialli;
2 Brigadieri;
4 Sotto Brigadieri.

La Scuola è alla diretta dipendenza del Ministero dell'Interno.

Art. 15.

I medici vengono nominati per concorso per titoli fra coloro che servirono in tale qualità nel R. Esercito, nell'Armata, ovvero in Corpi militarizzati almeno per 3 anni o, in difetto, fra gli ufficiali medici di complemento usciti dalla Scuola di Sanità militare.

Art. 17.

I Graduati e le Guardie di città sono nominati con decreto del Prefetto, su proposta fatta dall'Ispettore comandante al Commissario Capo, in seguito a parere favorevole della Commissione di arruolamento di cui all'articolo 25, e si reclutano:

a) col rispettivo loro grado, dai Graduati o dalle Guardie di città in servizio o in congedo, scelte con una severissima selezione fra gli agenti di ottima condotta pubblica e privata, che non abbiano riportata alcuna punizione di arresti, nè dato luogo a reclami, che si distinguano per buoni servizi e abbiano la statura minima di m. 1.68. Coloro che provengono dal congedo non potranno esser ammessi se abbiano oltrepassato il limite di età di 45 anni;

b) dai sott'ufficiali dei Carabinieri Reali e delle altre armi combattenti o della Regia Marina, sia in attività di servizio, all'atto del congedamento o alla fine della ferma, sia che si trovino in congedo illimitato, purchè non abbiano superati i 42 anni, abbiano la statura minima di m. 1.68, robusta costituzione fisica e attitudine intellettuale e morale ben constatate;

c) dai Carabinieri e dai caporali e soldati delle altre armi combattenti sia in attività di servizio, all'atto che siano congedati per fine della loro ferma ordinaria, sia che si trovino in congedo illimitato, purchè non abbiano oltrepassati i 35 anni e posseggano eguali requisiti fisici ed eguali idoneità intellettuale e morale.

Tanto gli uni che gli altri non potranno venire ammessi, se dai rispettivi fogli matricolari risulti che abbiano subite, durante il servizio militare, gravi o frequenti punizioni. Per quanto riguarda gli aspiranti che si trovino in congedo illimitato, verranno preferiti coloro che da minor tempo lasciarono il servizio effettivo sotto le armi;

d) dagli Allievi Guardie della Scuola esistente in Roma messi a disposizione del Ministero dell'Interno, purchè abbiano i requisiti voluti dai precedenti capoversi;

e) dai cittadini che abbiano compiuto i 25 anni di età e non oltrepassati i 35 e che, pur non avendo prestato servizio militare, per ottima qualità morale, spiccata attitudine al servizio, robusta costituzione fisica ed alta statura, diano affidamento di riuscire buoni agenti.

Il Ministero dell'Interno può autorizzare l'ammissione nel Corpo di aspiranti che abbiano la statura minima di m. 1.66.

Art. 22.

I sott'ufficiali dei Carabinieri Reali vengono ammessi nel Corpo col loro grado.

I Carabinieri Reali come Guardie scelte.

I sergenti e i furieri che hanno soltanto cinque anni di servizio militare o meno, vengono ammessi come Guardie scelte; se hanno più di cinque anni di servizio, come sotto brigadieri.

I furieri maggiori vengono ammessi come sotto brigadieri e possono ottenere dopo due anni di lodevole ed effettivo servizio il grado di brigadiere.

I Carabinieri Reali, i sergenti e i furieri che non hanno servito nell'Esercito oltre cinque anni, dopo di aver prestato nel Corpo due anni di effettivo e lodevole servizio possono essere nominati sotto brigadieri.

I caporali e soldati delle altre armi combattenti vengono ammessi come Guardie e, dopo un anno di lodevole ed effettivo servizio, vengono nominati Guardie scelte.

Le Guardie di città già in servizio, i provenienti dagli allievi e quelli provenienti dalla categoria *c* dell'articolo 17 vengono nominati Guardie scelte dopo tre anni di effettivo e lodevole servizio.

Queste nomine hanno luogo nei limiti dell'organico.

Le disposizioni del presente articolo circa i vari gradi si applicano anche a coloro che, appartenendo all'Arma dei RR. Carabinieri o ad altri Corpi dell'Esercito, entrarono precedentemente a far parte del Corpo delle Guardie di città senza ottenere il grado che ora loro spetterebbe.

Art. 31.

Tutti coloro che entrano nel Corpo prestano giuramento:

a) l'Ispettore comandante o gli altri ufficiali, innanzi al Prefetto;

b) i Graduati e le Guardie, innanzi all'Ispettore comandante;

Art. 46.

Le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del Regolamento generale per il Corpo delle Guardie di città sono applicabili anche ai componenti il Corpo speciale di Roma.

Art. 55.

In caso di soppressione totale o parziale del Corpo delle Guardie, l'Ispettore comandante o qualunque altro ufficiale avrà diritto, all'atto del congedamento, a due annate di stipendio salvo che, provenendo dai Delegati di P. S., desiderino di rimanere nell'Amministrazione, e in tal caso il Consiglio d'amministrazione e disciplina deciderà quale posto dovrà prendere nel ruolo.

Art. 57.

L'uniforme è obbligatoria:

a) per l'Ispettore comandante nei servizi armati, quando drappelli di più compagnie siano sotto le armi; nelle riviste passate ai dipendenti; nelle ispezioni mensili; nelle Commissioni di reclutamento, di esame e di disciplina e ogni qualvolta debba assumere il comando della forza in occasione di festeggiamenti, dimostrazioni, disordini, ecc.;

b) per tutti gli altri ufficiali, pei graduati e per le guardie, in tutti i servizi armati o disarmati.

Fuori servizio gli ufficiali possono vestire l'abito borghese.

Art. 59.

L'Ispettore comandante è incaricato di dirigere l'istruzione, l'educazione, la disciplina del Corpo delle Guardie, di curare la esatta esecuzione del servizio ed è responsabile verso il Prefetto ed il Commissario Capo della condotta, del contegno, della osservanza dell'uniforme da parte dei dipendenti e del servizio da essi prestato.

Mediante i propri ufficiali esercita un controllo costante e severo sulla esecuzione del servizio, sulla condotta di ogni singolo graduato, guardia e agente in borghese, anche nella vita privata.

Risponde della esecuzione delle disposizioni date dal Prefetto e dal Commissario Capo e della sicurezza delle vie.

Distribuisce i servizi e ne regola i turni.

Riferisce ogni giorno le novità al Commissario Capo.

Ispeziona ogni tre mesi tutti i locali e tutto il personale e visita spesso le riserve.

Propone le nomine, le promozioni, le ricompense, i licenziamenti, le espulsioni dei dipendenti, qualunque ne sia il grado, secondo le norme del presente decreto.

L'amministrazione del Corpo è tenuta dalla Prefettura, secondo le norme vigenti.

Art. 60.

I Comandanti di compagnia curano anzitutto la disciplina, l'amministrazione, la ripartizione e l'esecuzione del servizio nella propria compagnia.

Eseguono giornalmente visite e sorprese, invigilano con particolare cura sulla disciplina, sull'uniforme, sul contegno, sia in servizio che fuori, dei propri dipendenti.

Ogni giorno riferiscono al Commissario distrettuale le novità ed i risultati dei servizi compiuti e ricevono le istruzioni per quelli da compiersi. Essi si recano inoltre a rapporto dall'Ispettore comandante.

Art. 63.

La Capitale, pel servizio di P. S., si divide in dodici Distretti e sette Delegazioni distaccate, come risulta dall'allegato A.

A ciascuno dei dodici Distretti, nei quali è divisa la Capitale, è assegnata una compagnia di Guardie di città, tranne che ai Distretti di Trevi ed Esquilino ai quali ne sono assegnate due.

Le stesse compagnie presteranno costantemente servizio nel medesimo Distretto.

Art. 67.

Le compagnie addette ai Distretti Trevi ed Esquilino daranno giornalmente, oltre i servizi degli isolati, dei piantoni e dei posti di guardia, pattuglie diurne e pattuglioni notturni.

Questi pattuglioni, in numero di tre, verranno formati unendovi un certo numero di agenti in borghese e perlustreranno ogni notte in vario senso la città, sotto la direzione ciascuno di un funzionario di P. S.

Art. 71.

Le quattro brigate di riserva portano le seguenti denominazioni e prestano servizio:

1. *Riserva centrale*, alla Prefettura per provvedere ai bisogni eccezionali in qualunque punto della città: 1 comandante di compagnia, un ufficiale subalterno, 84 guardie e un trombettiere;

2. *Brigata centrale*, a Piazza Barberini, pei distretti Campo Marzio, Trevi e Castro Pretorio e Delegazione Piazza del Popolo: 24 uomini;

3. *Brigata Esquilino*, a Piazza Vittorio Emanuele, pei distretti Esquilino, Monti, Viminale e per le delegazioni Testaccio, Porta Pia, San Lorenzo, San Gionanni: 30 uomini;

4. *Brigata Castel Sant'Angelo*, pei distretti Ponte, Sant'Eustacchio, Borgo, Prati, Trastevere e Campitelli e delegazioni Porta Portese e Porta Trionfale: 30 uomini nel Castello.

La riserva centrale alla Prefettura fa servizio armato di moschetto.

La riserva centrale è a disposizione del Prefetto e del Commissario Capo.

Le brigate di riserva, in caso di domanda di rinforzo, non possono inviare che la metà del proprio effettivo, salvo ordine del Prefetto, del Commissario Capo e dell'Ispettore Comandante.

In caso grave e urgente, quando il menomo indugio potesse arrecare danno, l'Ispettore Comandante, ove venga direttamente a conoscenza di fatti eccezionali e improvvisi, può provocare dal Prefetto o dal Commissario Capo il concentramento in una data località delle tre brigate di riserva e, occorrendo, anche della riserva centrale.

Art. 72.

I posti di guardia si compongono di un Graduato e di alcune Guardie.

Sono di cinque uomini nel centro della città e di dieci nel distretto di Trastevere e nelle sette Delegazioni.

Questi uffici ricorreranno alle brigate di riserva solamente quando i propri posti di guardia siano insufficienti a sopperire a circostanze eccezionali.

Art. 75.

Il territorio di ogni distretto è ripartito in tre settori corrispondenti a ciascuna brigata, detti *circoli*, e ogni circolo, ove la popolazione è agglomerata, è diviso in un certo numero di isolati variabili secondo l'agglomerazione della popolazione, le condizioni della P. S., di benessere, la disposizione delle case abitate, le passeggiate, i giardini, ecc.

Nelle località ove le abitazioni sono disseminate, il servizio di vigilanza viene disimpegnato mediante pattuglie formate coi medesimi uomini, assegnati sempre alla stessa località.

Ad ogni isolato è destinato un agente e vi sono comandate costantemente le medesime guardie affinchè siano in grado di conoscere perfettamente le case e gli abitanti.

Le Guardie agli isolati debbono percorrere la località affidata alla loro vigilanza con attenta osservazione, in modo da prevenire, possibilmente, ogni delitto o da reprimerlo sollecitamente.

Sorveglieranno ogni persona che dia sospetto, dissiperanno gli assembramenti, cureranno l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti, impediranno l'accattonaggio, gli scandali, il disturbo della pubblica quiete e concorreranno a mantenere l'ordine e la regolarità nella circolazione.

Cureranno il rispetto della proprietà pubblica e privata, impediranno i guasti ai monumenti.

Impediranno che i venditori ambulanti, i venditori di stampe e giornali, i ciarlatani, i cantastorie, ecc., rechino molestia ai cittadini.

Presteranno protezione ed aiuto ai vecchi, alle donne, ai fanciulli, agli infermi. Offriranno spontaneamente il loro aiuto alle persone, specialmente donne e fanciulli, che vedessero smarriti.

Dovranno conoscere bene e dovranno perlustrare continuamente le strade, le piazze, i vicoli, i sottopassaggi, i portoni, i cortili di transito degli isolati.

Per regola, durante la notte, i piantoni agli isolati si accoppiano e pattugliano nella zona di territorio assegnata ad ambedue.

Traducono gli arrestati al posto di guardia; chiedono preventivamente soccorso al posto ogni qualvolta non possono compiere da soli l'operazione di servizio del momento.

Le Guardie agli isolati dovranno progressivamente imparare a conoscere tutti i cittadini che vi dimorano.

Art. 80.

Nessun funzionario di P. S. può alterare, anche temporaneamente, i servizi fissi degli isolati, dei piantoni e dei posti di guardia, salvo il valersi degli uomini di un posto per un'operazione del momento.

Per le necessità improvvise e gravi, il funzionario di P. S. richiede direttamente i rinforzi alle brigate di riserva o al Commissariato Centrale.

Per le necessità previste, i Commissari riferiscono nel rapporto mattinale al Commissario Capo, che dà le occorrenti istruzioni all'Ispettore Comandante.

Art. 83.

Per regola ordinaria il servizio di piantone e degli isolati dura dalle otto alle dodici ore, diviso in due o tre periodi, sulle ventiquattro.

Il servizio dei posti di guardia e delle riserve dura ventiquattro ore continuato.

In casi eccezionali, per feste, dimostrazioni, solennità, disordini ecc., ove occorra radunare forti nuclei di Guardie, l'ordine del giorno annuncierà che gli agenti di servizio rimarranno sul posto, oltre al completo, fino al cambio che avverrà appena possibile, e comanderà inoltre il numero di agenti per compagnia occorrenti agli eccezionali bisogni, indicando i luoghi di adunata.

Tale provvedimento verrà preso dal Commissario

Capo che darà gli ordini all'Ispettore Comandante perchè emani le necessarie disposizioni.

L'Ispettore Comandante deve, però, due o più volte al mese, riunire per qualche ora tutti gli ufficiali, graduati e guardie disponibili sia per esercitazioni sotto le armi, sia per impartire speciali istruzioni.

Art. 87.

Eccetto il Commissario Capo e l'Ispettore Comandante, che devono avere un piantone fisso alla propria abitazione, nessun funzionario e nessun ufficiale può ritenere al proprio alloggio alcun graduato o guardia, nè può adoperarli in mansioni non stabilite dal presente decreto o a portare lettere, ambasciate, pieghi ecc.

Art. 88.

Tanto in servizio, quanto fuori servizio, a meno di speciale licenza del Commissario Capo o dell'Ispettore Comandante, ogni agente dovrà vestire l'uniforme.

In servizio dovrà astenersi dal fumare, dal mangiare e bere, dall'entrare negli spacci di vini e liquori, dal conversare oziosamente.

Fuori servizio dovrà tenere contegno di cittadino probo ed educato, e dovrà dare l'esempio del rispetto rigoroso e dell'osservanza delle leggi.

Art. 90.

Nel Corpo delle Guardie si rendono i saluti e gli onori ai superiori del Corpo, secondo le norme vigenti nel R. Esercito.

Eguale saluto ed onori si debbono al Commissario Capo, al Prefetto, al Direttore Generale della P. S., al Sottosegretario di Stato e al Ministro dell'Interno.

Art. 102.

Al Commissariato centrale sono addetti 220 agenti in borghese, ripartiti in tre brigate, sotto la direzione dei Commissari Capi di Divisione. Tali agenti vestono costantemente in borghese; fanno parte del Corpo delle Guardie e dipendono disciplinarmente dall'Ispettore Comandante.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 107.

In via transitoria si comincierà ad attuare il servizio delle Guardie di città di Roma in base al quadro n. 2, annesso al presente Regolamento e vistato, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno.

Art. 108.

Questa forza sarà divisa in compagnie, brigate e distribuita, di concerto tra il Commissario Capo e l'Ispettore Comandante, secondo le esigenze del servizio.

Art. 109.

Provvisoriamente la Commissione di reclutamento di cui all'articolo 25, sarà composta:

1° Da un Capo Sezione della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza;

2° Da due Commissari;

3° Da tre ufficiali fra quelli che saranno nominati al grado di Comandante di compagnia del Corpo.

È assistita da un medico del Corpo.

Tale Commissione funzionerà colle norme date per la Commissione permanente.

Art. 111.

Fino a tanto che non si abbiano i mezzi per attuare completamente l'organico annesso al presente Regolamento (allegato N. 1) i posti di scrivano capo e di scrivani, di cui all'art. 4, saranno occupati da agenti in borghese, forniti dei necessari requisiti.

Art. 112.

Fino a che il nuovo Corpo delle Guardie di città di Roma non sia completamente organizzato ed istruito, i componenti il Corpo stesso saranno vestiti ed armati in conformità al disposto del Regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1892, n. 423.

Similmente il servizio sanitario continuerà ad essere disimpegnato dai medici attuali.

Articolo secondo.

Sono soppressi gli articoli 47, 48, 49 e 114 dello stesso Nostro decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO N. 1

Tabella graduale numerica del Corpo delle Guardie di Città di Roma

Numero		GRADI	Stipendio o paga	Indennità di carica	Indennità di servizio ai graduati e guardie	Spesa complessiva per ciascun grado	Totale	ANNOTAZIONI
		Ufficiali.						
	1	Ispettore Comandante	6,000	1,500	—	7,500	—	Alloggio gratuito ovvero indennità di lire 1,000.
	15	Comandanti di Compagnia	3,500	—	—	52,500	100,000	Lire 500 d'indennità ovvero alloggio gratuito.
	16	Ufficiali subalterni	2,500	—	—	40,000	—	Possono avere l'alloggio gratuito.
Totale	32							
		Graduati e Guardie.						
	31	Marescialli	1,500	—	300	55,800	—	Gli stipendi degli ufficiali sono aumentabili di un docimo sessennale per due volte consecutive.
	60	Brigadieri	1,300	—	300	96,000	—	
	118	Sotto Brigadieri	1,200	—	200	165,200	1,970,000	
	402	Guardie scelte	1,150	—	150	522,600	—	
	942	Guardie	1,100	—	100	1,130,400	—	
Totale	1553							
		Impiegati civili.						
	3	Medici	2,500	—	—	7,500	—	Le paghe dei graduati e delle guardie sono aumentabili per due volte di un ventesimo sessennale.
	1	Scrivano Capo	2,200	—	—	2,200	15,100	
	3	Scrivani	1,800	—	—	5,400	—	
Totale	7							
		220 Agenti in borghese, cioè 150 di 3ª classe, 40 di 2ª e 30 di 1ª					284,000	
		Agenti speciali (fondo a calcolo)					15,000	
		Indennità d'alloggio all'Ispettore Comandante ed ai Comandanti di Compagnia (a calcolo)					5,000	
		Totale generale della spesa					2,339,100	
		Deduzione del 5 % per le vacanze nei vari gradi					119,455	
		Rimane la spesa effettiva					2,269,645	

Visto, d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
PELLOUX.

ALLEGATO N. 2

TABELLA graduale numerica del Corpo delle Guardie di città in Roma secondo i provvedimenti che si possono attuare subito

Numero	GRADI	Stipendio o paga	Indennità di carica	Indennità di alloggio	Indennità di servizio ai graduati e guardie	Somma complessiva per ciascun grado	TOTALE
	Ufficiali.						
1	Ispettore Comandante	6,000	1,500	1,000	—	8,500	
11	Comandanti di Compagnia	3,500	—	500	—	44,000	82,500
12	Ufficiali subalterni	2,500	—	—	—	30,000	
24	*Graduati e Guardie.*						
15	Marescialli	1,500	—	—	300	27,000	
30	Brigadieri	1,300	—	—	300	48,000	
60	Sotto Brigadieri	1,200	—	—	200	84,000	1,011,000
180	Guardie scelte	1,150	—	—	150	234,000	
515	Guardie	1,100	—	—	100	618,000	
800	*Agenti in borghese*						
30	di 1ª classe	1,600	—	—	—	48,000	
40	di 2ª classe	1,400	—	—	—	56,000	284,000
150	di 3ª classe	1,200	—	—	—	180,000	
220							
				Totale		. . L.	1,377,500

ALLEGATO A.

Territorio della Capitale

Commissariato Centrale.

Commissariati Distrettuali:

1 - Campo Marzio.
2 - Trevi.
3 - Castro Pretorio.
4 - Esquilino.
5 - Monti.
6 - Viminale.
7 - Campitelli.
8 - Trastevere.
9 - Prati.
10 - Sant'Eustacchio.
11 - Ponte.
12 - Borgo.

Delegazioni:

1 - San Lorenzo.
2 - Porta Pia.
3 - Porta Trionfale.
4 - Porta del Popolo.
5 - Porta San Giovanni.
6 - Testaccio.
7 - Porta Portese, con incarico del servizio alle stazioni di Trastevere e San Paolo.

Ufficio distaccato della Ferrovia

Visto, d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
PELLOUX.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
PELLOUX.

Il Numero 425 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i due Nostri decreti in data odierna, nn. 423 e 424, relativi al riordinamento della P. S. della Capitale;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1, 3, 4 e 5 del Nostro decreto in data 2 dicembre 1897, n. 502, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.

A. DI SAN MARZANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 265;

Visti i Regi decreti in data odierna nn. 423 e 424 coi quali sono approvate le modificazioni apportate ai Regi decreti organici 2 dicembre 1897, nn. 500 e 501;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La Commissione di cui il Regio decreto 2 dicembre 1897 è abolita.

Art. 2. — È costituita presso il Ministero dell'Interno una Commissione incaricata di scegliere i funzionari da nominarsi dal Ministro dell'Interno e su proposta di Lui, nei posti che si renderanno vacanti presso il Commissariato Centrale e i Distrettuali della Capitale del Regno e di proporre altresì il Comandante e gli ufficiali del Corpo delle Guardie di città di Roma.

La suddetta Commissione è composta come appresso:

Di S. E. il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno, *Presidente*.

Del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Di un Capo Divisione del Ministero dell'Interno, da nominarsi ogni anno.

Del Prefetto di Roma.

Di un Ufficiale Superiore dei Carabinieri, da destinarsi ogni anno dal Comando Generale.

Di un Segretario a scelta della Presidenza.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 1063911 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1075, al nome di Ferrari Dolores di Carlo-Felice, minore, sotto la patria potestà del padre.

N. 940003 .... per L. 150, al nome di Fernandez y Arroyo Martirio fu *Gines*, moglie di Ferrari Carlo Felice.

N. 702020 .... per L. 500, al nome di De-Fernandez Arroyo Martirio fu Ginez ecc. ecc., furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi: il 1° a Ferrari *Maria* Dolores, di Carlo-Felice ecc., il 2° ed il 3° a De Fernandez y Arroyo Martirio, fu *Gines*, moglie di Ferrari Carlo-Felice, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 1° ottobre 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

10 ottobre 1898.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	99.70 1/8	97.79 1/8
	4 1/2 % *netto*	107.56 1/2	106.44
	4 % *netto*	99.53	97.53
	3 % *lordo*	62.36 1/8	61.16 1/8

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il governo inglese ha pubblicato un *Libro azzurro* contenente la corrispondenza diplomatica scambiata col governo francese riguardo alla valle superiore del Nilo. Il corrispondente della *Tribuna*, da Londra, manda a questo giornale i seguenti particolari in proposito:

« Sino dal dicembre scorso l'ambasciatore inglese a Parigi, per ordine di lord Salisbury, ricordò al governo francese quali fossero le idee dell'Inghilterra riguardo alla valle del Nilo, precisate fino dal 1895 da sir H. Grey, allora sottosegretario di Stato agli esteri.

« Il ministro degli esteri, Hanotaux, rispose che la Francia aveva già protestato contro le dichiarazioni di Grey.

« Nell'agosto scorso, alla vigilia del movimento su Ondurman, lord Salisbury, mandando istruzioni a lord Cromer, avvertiva che qualora al sud di Ondurman si incontrassero autorità francesi o abissine si evitasse ogni e qualunque azione che potesse implicare riconoscimento di un qualche loro diritto sulla valle del Nilo.

« Dopo la vittoria di Ondurman ebbero luogo parecchi colloqui fra l'ambasciatore inglese ed il ministro degli esteri, Delcassè. L'ambasciatore inglese dichiarò che lord Salisbury aderiva interamente alle dichiarazioni di Grey e non ammetteva discussione, nè compromessi riguardo a Fashoda, ammonendo che la situazione era pericolosa.

« Frattanto arrivava il rapporto del Sirdar. Questi annunziava che, giunto a Fashoda, aveva ricevuto una lettera di

Marchand, il quale gli partecipava di aver agito secondo le istruzioni del proprio governo, occupando Bahr-el-Ghazel ed il paese degli Scilluk sino a Fashoda. Marchand aggiungeva di aver concluso trattati coi capi Scilluk i quali avevano accettato il protettorato francese. Kitchener rispose protestando contro l'occupazione di Fashoda che costituiva una infrazione ai diritti dell'Egitto e dell'Inghilterra, e domandò a Marchand se intendeva opporsi che venisse inalberata la bandiera egiziana. Marchand esitò, quindi rispose che non poteva opporsi disponendo di forze inferiori.

« Il Sirdar concludeva il suo rapporto informando che aveva circondato le posizioni francesi, e che i capi Scilluk avevano negato di aver accettato il protettorato francese.

« Il rapporto del Sirdar venne trasmesso al governo francese, il quale domandò di poter inviare un telegramma a Marchand per la via del Cairo.

« L'ambasciatore inglese insistette per il richiamo incondizionato di Marchand, ma Delcassè lo pregò a non domandargli l'impossibile, assicurandolo che il governo francese è animato da propositi conciliant. In conclusione lord Salisbury acconsentì alla trasmissione del messaggio, considerando Marchand come un esploratore e ripetendo che non ammetteva l'esistenza di una questione di Fashoda ».

* *

Un telegramma da Londra, all'*Agenzia Stefani*, dice che la pubblicazione del *Libro azzurro* è molto commentata in quei circoli politici e che i giornali della sera approvano altamente l'atteggiamento del Governo nella questione di Fashoda, e ne felicitano lord Salisbury.

* *

L'attenzione dei giornali inglesi continua ad essere rivolta non soltanto a Fashoda, ma altresì alla China. Commentando gli avvenimenti di Pechino il *Globe* scrive:

« Dunque tutto accenna alla formazione di un altro concerto europeo con l'intervento degli Stati Uniti d'America. La dottrina di Monroe è bell' e spacciata. *Il pulcino non ritorna più nell'ovo* e l'America, uscita di casa sua, è entrata, *nolens aut volens*, nella grande politica internazionale ciò che non potè evitare prima della vittoriosa guerra colla Spagna.

« Il concerto internazionale a Pechino si dividerà in tre gruppi: la duplice, l'antica triplice e la nuova triplice, cioè Gran Brettagna, Stati-Uniti e Giappone.

« Siccome lo sfacelo del Celeste Impero è inevitabile, la China dovrà essere divisa, come l'Africa, in tante sfere, in ciascuna delle quali le Potenze protettrici eserciteranno la loro influenza. Ma affinchè il Concerto chinese non finisca come quello di Candia, bisognerà che vi sia un programma prestabilito e non si vada a Pechino per far trionfare la discordia.

« La questione di Candia è di poca importanza e non influisce sul commercio mondiale, mentre la questione chinese è un problema politico-commerciale del massimo interesse tanto per l'Europa quanto per l'America ».

* *

Telegrafano da Madrid al *Temps* che il Governo non invia rinforzi alle Filippine perchè gli Stati Uniti vi si oppongono col pretesto che questo sarebbe un'infrazione dello *statu quo* che deve essere mantenuto fino alla sottoscrizione del trattato di pace. Attualmente la Spagna insiste per ottenere la liberazione dei prigionieri maltrattati da Aguinaldo e per ottenere le dilazioni necessarie per lo sgombro di Cuba senza troppo aggravare le spese dei trasporti.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Inaugurazione. — Nella Caserma degli Allievi Carabinieri, ai Prati di Castello, venne ieri inaugurato il busto di S. M. il Re che il Comando dell'Arma ha donato alla Legione.

Il busto è una bella opera dello scultore sig. Bonanni.

Il colonnello comandante, marchese Spinola, pronunciò un discorso, inneggiando a S. M. il Re, fra gli applausi di tutti gli ufficiali. Nel cortile suonava la musica degli allievi.

In memoria dell'Imperatrice Elisabetta. — Ieri, a Rimini, per invito del viceconsole austro-ungarico, ivi residente, ebbe luogo nella Cattedrale un solenne funerale a suffragio dell'Imperatrice Elisabetta. V'intervennero le autorità civili e militari, le rappresentanze dei Corpi morali, dei Sodalizi e degli Istituti di beneficenza e molto pubblico.

Monsignor Arcivescovo Fegatelli celebrò le esequie.

Facevano servizio d'onore i carabinieri, le guardie municipali ed i pompieri in grande uniforme.

La banda militare eseguì scelti pezzi.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 11 ottobre, a lire 108,23.

Gli uragani in Sardegna. — Telegrammi da Sassari dicono che in quella città giungono notizie desolanti di danni prodotti dai temporali. Case e campagne sono allagate ad Ittiri, Bonorva, Bosa, Bororo, Nuraminis ed altri Comuni. Alcune persone rimasero vittime di fulmini.

Il tempo è nuovamente minaccioso.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 10. — È stato pubblicato un *Blue Book*, intitolato: « *Corrispondenza col Governo francese riguardo alla Valle superiore del Nilo* ».

MADRID, 10. — Lo sgombro delle truppe spagnuole dall'isola di Portorico terminerà nella settimana prossima e quello dall'isola di Cuba in novembre.

LONDRA, 10. — Tutti i giornali insistono pel richiamo della missione Marchand da Fashoda.

Il *Daily Mail* ha da Atene: L'ammiraglio russo ha invitato i Cristiani di Retimo a lasciare la città entro sei giorni.

Lo *Standard* ha da La Canea che gl'insorti continuano al incendiare le abitazioni dei Mussulmani.

Il *Daily Telegraph* ha dal Cairo che Osman Digma ed il Califfo si diressero verso il Mar Rosso.

L'ufficio d'informazioni soggiunge che essi verranno arrestati quando si vorrà.

LA CANEA, 10. — Il Sultano ha incaricato il Governatore generale, Djevad pascià, di ricevere e di accompagnare l'Imperatore Guglielmo nel suo viaggio in Siria.

Djevad pascià parte oggi stesso per Beyruth. Chakir pascià assume il comando dell'isola di Creta.

COSTANTINOPOLI, 10. — Il Ministro degli Affari Esteri, Tewfik Pascià, comunicò agli Ambasciatori delle quattro Potenze firmatarie della Nota relativa all'isola di Creta, che il Sultano consente a richiamare le truppe turche dall'isola, ma domanda, in base all'assicurazione data dalle quattro Potenze, che non sia violata la sua sovranità, che sia mantenuta una piccola guarnigione turca in una località dell'isola di Creta come affermazione della sovranità stessa.

Gli Ambasciatori promisero di riferire ai loro rispettivi Governi dai quali però non è ancora giunta la risposta.

BERLINO, 10. — La Banca dell'Impero ha elevato lo sconto al 5 0|0 e l'interesse sulle anticipazioni al 6 0|0.

COSTANTINOPOLI, 10. — In occasione dell'arrivo dei Sovrani tedeschi, la polizia esercita una rigorosa sorveglianza.

Sono stati operati alcuni arresti.

SERAJEVO, 10. — Iersera, alle 8 3|4, vi fu qui una violenta scossa di terremoto.

PARIGI, 10 — La situazione dello sciopero rimane immutata.

Stamane, non avvenne alcun incidente.

Sono stati considerevolmente aumentati i picchetti armati, ch proteggono i cantieri.

BERLINO, 10. — Parecchi giornali affermano ch il richiamo del signor Di Bülow dal posto di Ministro di Prussia presso la Santa Sede non implica affatto una rottura delle relazioni diplomatiche colla Santa Sede. Al contrario, il successore del signor Di Bülow, che sarebbe già stato designato, verrebbe nominato prossimamente.

POTSDAM, 10. — L'Imperatore e l'Imperatrice partiranno domani sera pel Castello di Kamenz, onde assistere ai funerali della Principessa Alberto di Prussia.

Mercoledì mattina le LL. MM. proseguiranno il loro viaggio per la via del Semmering ed arriveranno a Venezia giovedì, alle 12,45 pom.

Dopo fatto visita al Re e alla Regina d'Italia, l'Imperatore e l'Imperatrice s'imbarcheranno, nel pomeriggio, sull'yacht *Hohenzollern*, che salperà per Costantinopoli.

PARIGI, 10. — Il Presidente della Repubblica, Félix Faure, ha ricevuto nel pomeriggio, in udienza privata, l'on. marchese Di Rudinì.

VENEZIA, 10 — I giornali annunziano che il Governo italiano, per mezzo della propria Ambasciata a Vienna, espresse al Dipartimento della marina della Monarchia austro-ungarica la sua riconoscenza per avere la nave da guerra *Maria Teresa* accolto a bordo l'Agente consolare italiano e parecchi sudditi italiani all'epoca del bombardamento di Santiago di Cuba.

PARIGI, 10. — Le Presidenze dei Consigli municipale e generale promisero agli scioperanti di appoggiare le loro domande presso i Ministri, se chiederanno concessioni riguardo ai lavori dell'Esposizione od ai lavori ferroviari.

BERNA, 10. — Un decreto del Consiglio Federale espelle dal territorio svizzero altri sei anarchici italiani.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 10 ottobre 1898

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì. . . . . 757.0.

Umidità relativa a mezzodì. . . . . . 44.

Vento a mezzodì . . . . N debole.

Cielo . . . . sereno.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 22.0. / Minimo 12°. 8.

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 0,0.

Li 10 ottobre 1898:

In Europa pressione bassa sulla Russia centrale, 757 Mosca; alta in Germania a 767.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario in Sicilia, aumentato altrove, fino a 4 mm. al Centro; temperatura in generale diminuita; nebbie sull'alta Italia; pioggie o temporali sulle Isole, in Calabria e sul versante Adriatico.

Stamane: cielo sereno sul versante Tirreno, nuvoloso o coperto altrove con qualche pioggia; mare Adriatico mosso.

Barometro: 764 Domodossola, Belluno; 763 Alessandria, Firenze, Pesaro; 762 Genova, Roma, Chieti; 761 Sardegna, Napoli, Brindisi; 760 Sicilia, Calabria.

Probabilità: venti deboli a freschi specialmente settentrionali; cielo vario, ancora qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 10 ottobre 1898.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima	
			Massima	Minima
			Nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio.	—	—	—	—
Genova	sereno	calmo	20 7	16 4
Massa e Carrara	1/2 coperto	calmo	23 5	14 5
Cuneo.	coperto	—	18 2	10 4
Torino	nebbioso	—	19 3	12 6
Alessandria.	caligine	—	19 9	12 0
Novara	—	—	—	—
Domodossola	sereno	—	20 0	6 8
Pavia	sereno	—	21 2	9 3
Milano	3/4 coperto	—	19 7	12 8
Sondrio	1/4 coperto	—	20 0	12 6
Bergamo.	coperto	—	17 3	13 0
Brescia	3/4 coperto	—	19 0	14 0
Cremona	coperto	—	19 8	13 5
Mantova	sereno	—	18 8	11 8
Verona	coperto	—	22 5	12 6
Belluno	3/4 coperto	—	17 2	10 1
Udine	1/4 coperto	—	18 0	10 5
Treviso	sereno	—	19 9	12 8
Venezia	sereno	calmo	17 4	10 4
Padova	sereno	—	18 4	10 6
Rovigo	1/4 coperto	—	18 8	10 6
Piacenza	1/2 coperto	—	19 1	12 1
Parma	3/4 coperto	—	19 0	13 3
Reggio nell'Em	1/2 coperto	—	17 3	13 8
Modena	1/2 coperto	—	17 9	12 5
Ferrara	3/4 coperto	—	18 9	12 1
Bologna	coperto	—	17 5	12 2
Ravenna	3/4 coperto	—	21 1	10 3
Forlì	coperto	—	13 4	14 6
Pesaro	coperto	mosso	10 5	12 3
Ancona	piovoso	agitato	10 7	10 0
Urbino	coperto	—	15 8	7 8
Macerata	coperto	—	17 6	11 5
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	20 8	12 0
Perugia	3/4 coperto	—	18 4	11 0
Camerino	1/2 coperto	—	25 1	10 9
Lucca	sereno	—	23 4	12 6
Pisa	sereno	—	23 8	10 0
Livorno	1/2 coperto	calmo	22 6	15 0
Firenze	sereno	—	21 5	12 3
Arezzo	1/2 coperto	—	19 8	9 9
Siena	1/4 coperto	—	20 0	12 2
Grosseto	1/4 coperto	—	23 1	10 4
Roma	sereno	—	22 2	12 8
Teramo	coperto	—	19 1	13 3
Chieti	1/4 coperto	—	19 0	7 5
Aquila	coperto	—	15 6	9 3
Agnone	sereno	—	16 8	9 4
Foggia	1/4 coperto	—	21 7	14 9
Bari	1/4 coperto	calmo	21 3	15 3
Lecce	1/2 coperto	—	22 5	14 3
Caserta	sereno	—	22 9	13 4
Napoli	sereno	calmo	20 7	14 9
Benevento	sereno	—	21 4	10 1
Avellino	1/4 coperto	—	20 0	11 1
Caggiano	1/2 coperto	—	16 4	9 5
Potenza	1/4 coperto	—	15 7	9 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	16 0	8 4
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	23 6	17 0
Trapani	3/4 coperto	legg. mosso	25 6	18 2
Palermo	1/2 coperto	legg. mosso	26 3	14 8
Porto Empedocle.	1/4 coperto	calmo	29 0	17 0
Caltanissetta	sereno	—	23 4	11 6
Messina	1/2 coperto	calmo	24 2	19 4
Catania	3/4 coperto	legg. mosso	23 6	17 6
Siracusa	piovoso	mosso	23 9	18 2
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	21 5	13 5
Sassari	sereno	—	18 7	13 8

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.